

Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 32

Recupero edilizio e riqualificazione urbana(programma 1.4.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 3, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 13, lettere b), c) e d) e dall' articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 3326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1990 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 3327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.